

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 20 febbraio 2013 (Pres., est. Gloria Servetti)

FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO – CESSAZIONE DEL RAPPORTO – NECESSARIA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, DELLA INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA – ESCLUSIONE – SCIOGLIMENTO DAL RAPPORTO AD NUTUM – SUSSISTE – RICORSO CONGIUNTO EX ART. 317-BIS C.C. – NECESSITÀ DELL’UDIENZA - ESCLUSIONE (Artt. 2 Cost., 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.)

In materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire *ad nutum*, ovvero senza necessità per l’autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l’espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto ex art. 317-bis c.c., atteso che l’esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell’adeguatezza degli accordi raggiunti all’interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 155, comma secondo, c.c. (“*Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole*”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata)

DECRETO

Letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, inteso a conseguire l’approvazione della concordata regolamentazione, dopo l’intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza *more uxorio*, inerente all’esercizio della potestà sulla figlia minore X, nata a ... il .. 2002, e ai diritti a quest’ultima afferenti;

premesso che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;

premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di non essere più conviventi, verosimilmente per comune determinazione e riconosciuta intollerabilità della prosecuzione della vita in comune, quanto a dire per le medesime ragioni che consentono a coppie coniugate di pervenire a separazione consensuale ex art. 151, comma primo, c.c.;

rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire *ad nutum*, ovvero senza necessità per l’autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l’espletamento di tentativo di conciliazione;

rilevato che tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l’esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell’adeguatezza degli accordi raggiunti all’interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 155, comma secondo, c.c. (“*Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole*”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata);

visto il decreto presidenziale in data 7 febbraio u.s.;

viste le conclusioni 13 febbraio 2013 del Pubblico Ministero, che non si è opposto all’accoglimento della domanda;

rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito riportate:

(omissi)

ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54;

ritenuto che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;

ritenuto che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,

P. Q. M.

Il Tribunale, su ricorso congiunto di **AAAA** e **BBB**, ex artt. 155 e ss., 317 *bis* c.c. e 38 *disp. att.* c.c. come modificato dalla legge n. 219 del 10 dicembre 2012,

provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;

decreto immediatamente efficace;

spese compensate.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 20 febbraio 2013.

Si comunici.

Il presidente rel.
dott. G. Servetti

IL CASO.it